REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2003 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso a grani lunghi B del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ([3]) prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.

(2) La Spagna dispone tuttora di scorte d'intervento di risone a grani lunghi B del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.

(3) Nella situazione attuale della produzione, tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò va evitato.

(4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture o in una forma adatta all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.

(5) Al fine di assicurare il rispetto di tali trasformazioni, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

(6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ([5]).

(7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ([7]), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

(8) Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata non presentata.

(9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento spagnolo alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(10) Pur garantendo il suddetto anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per verificare quali hanno presentato più offerte e a che livelli.

(11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.

(12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso a grani lunghi B di cui all'allegato I del raccolto 1999 precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 75/91, in particolare degli articoli 2 e 5, da esso detenuti, ai fini della trasformazione in rotture ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([3]) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
([4]) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
([5]) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
([6]) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
([7]) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) per la trasformazione sotto forma di rotture:
   — procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II,
   — impegnarsi ad utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso, anche da parte dell'acquirente in caso di rivendita;

b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,
   i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
      — procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
      — salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione;
   ii) se l'offerente è un risificio:
      — procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
      — salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data dell'aggiudicazione;

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;

d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;

b) il luogo di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;

d) il numero di ciascuna partita;

e) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture o alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

b) della prova che l'offerente è produttore di mangimi o risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata non presentata.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 agosto 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni martedì alle ore 12 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 novembre 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
telex 23427 FEGA E
fax (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1 dall'organismo d'intervento spagnolo.

Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in maniera aleatoria e distinta per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento spagnolo in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata mediante un numero di riferimento proprio.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento spagnolo.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento spagnolo comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
   1) l'offerta non è stata presa in considerazione;
   2) l'offerta è considerata non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
   3) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

a) se vengono fornite la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino;

b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;

c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, e recare una o più delle seguenti diciture completate dal numero dell'allegato II, III o IV, precisando i trattamenti richiesti:

— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del Reglamento (CE) nº 1442/2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF) nr. 1442/2003

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG) Nr. 1442/2003 bestimmt

— Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα … του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC) No 1442/2003

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) nº 1442/2003

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del regolamento (CE) n. 1442/2003

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage … van Verordening (EG) nr. 1442/2003

— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento (CE) n.º 1442/2003

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä … säädettyyn jalostukseen

— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr 1442/2003.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in t)

Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice di identificazione) (1)	Quantitativi disponibili
1	2	3
Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)	ES06010	2 586,56
Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)	ES11011	7 413,44
Totale		10 000,00

(1) Il codice di identificazione nazionale è preceduto dal codice ISO della Spagna.

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale alla lavorazione e la resa in grani interi determinate precedentemente dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza di più o meno l'1 % applicabile alla resa globale alla lavorazione e alla resa in grani interi.

   Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.

2) Tutto il riso lavorato deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95.

ALLEGATO III

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.

2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO IV

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino, e lettera b), punto ii), primo trattino

1. Il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale alla lavorazione e la resa in grani interi determinate precedentemente dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza di più o meno l'1 % applicabile alla resa globale alla lavorazione e alla resa in grani interi.

   Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.

2. Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO V

Informazioni di cui all'articolo 6

Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numer della partita	Numero di riferimento
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) rotture di riso							
(B) forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6:

agri-c2-rice-stocks@cec.eu.int

Note esplicative:

Colonna 1: tipo di trasformazione: (A): trasformazione in rotture ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o (B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

Colonna 2: gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in maniera aleatoria e indipendente per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

Colonna 3: prezzo d'acquisto offerto, espresso in euro/t.

Colonna 4: quantitativo offerto, espresso in tonnellate.

Colonna 5: quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata non presentata.

Colonna 6: luogo di ammasso, identificato secondo il «codice di identificazione» indicato nell'allegato I.

Colonna 7: numero della partita sul luogo di ammasso indicato nella colonna 6.

Colonna 8: numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.